

*I docenti con contratti di supplenza potrebbero non dover pagare l'addizionale comunale 2007*

# Precari, esenzioni fiscali variabili

## Ogni comune ha fissato soglie di reddito diverse

DI ANTIMO DI GERONIMO

Supplenti potrebbero avere diritto a non pagare l'imposta addizionale comunale. Tutto dipende dal reddito percepito nel 2006 e dalla soglia di esenzione eventualmente deliberata dal comune in cui si risiede. Se il reddito è inferiore si ha diritto a non pagare l'addizionale. Altrimenti la si deve pagare. È quanto si evince dalla circolare 23/E emanata dall'Agenzia delle entrate il 20 aprile scorso. Una nota, quella che giunge dal ministero dell'economia, guidata da Tommaso Padoa-Schioppa, che fa chiarezza sull'ambito di applicazione dell'agevolazione fiscale. L'elenco dei comuni che hanno introdotto l'esenzione e le relative soglie di reddito è consultabile sul sito: <http://www.finanze.gov.it/export/download/altri/ESENZIONI200407x.pdf>.

■ NO TAX AREA PER I RESIDENTI

La novità deriva dalla riforma dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998, istitutivo dell'addizionale comunale all'Irpef.

La novazione è stata introdotta dalla Finanziaria di quest'anno, che prevede la possibilità per i comuni di stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali. Insomma, una sorta di no tax area limitata ai residenti nel comune valida fino

al raggiungimento di una determinata soglia di reddito. Che può essere molto diversa da comune a comune: si va dai 6 mila euro di Albuzzano in provincia di Pavia fino ai 28 mila euro di Bolognola, un comune in provincia di Macerata.

■ ESENZIONE AI RESIDENTI DAL 1° GENNAIO 2007

Per chiarire gli aspetti attuativi l'Agenzia delle entrate è già intervenuta con la circolare 15, nella quale è specificato che l'acconto dell'addizionale non è dovuto dai soggetti che rientrano nella soglia di esenzione deliberata dal comune ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 360 del 1998.

Per i redditi di lavoro dipendente e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, è stato precisato, inoltre, che i sostituti d'imposta, dunque anche le scuole, determinano l'acconto dell'addizionale comunale dovuta per il 2007 utilizzando l'aliquota fissata dal comune in cui il dipendente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio 2007.

E che il sostituto, anche in sede di acconto, tiene conto delle esenzioni deliberate dai comuni.

■ LA PROVA È IL REDDITO 2006

E siccome sono sorti dubbi nell'applicazione di queste disposizioni, l'Agenzia è intervenuta nuovamente con la circolare 23, chiarendo che le esenzioni han-

no effetto direttamente anche in sede di determinazione dell'acconto se, in base al reddito imponibile dell'anno precedente (2006), il contribuente rientra nella fascia di esenzione deliberata dal comune di residenza.

Anche il sostituto d'imposta, qualora il reddito da lui erogato nel periodo d'imposta precedente sia inferiore alla soglia deliberata dal comune, applica automaticamente l'esenzione, anche in assenza di specifica richiesta da parte del percipiente.

■ SE SI SUPERA LA SOGLIA SI VA A CONGUAGLIO

Se in sede di dichiarazione dei redditi, ovvero in sede di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il reddito risulta superiore alla fascia di esenzione, l'imposta sarà versata dal contribuente ovvero la relativa ritenuta sarà operata dal sostituto d'imposta senza applicazione di sanzioni e interessi.

Qualora siano state trattenute rate di acconto nei confronti di un contribuente che avrebbe avuto titolo a fruire dell'esenzione, il sostituto d'imposta potrà provvedere alla restituzione nel corso dell'anno e comunque, in sede di conguaglio.

■ L'ESENZIONE VA NEL CUD

In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del 2007, nelle annotazioni del

Cud il sostituto d'imposta dovrà indicare che non sono state operate le ritenute relative all'acconto dell'addizionale comunale in applicazione automatica dell'esenzione.

L'Agenzia ha ricordato, infine, che la base imponibile sulla quale calcolare l'addizionale definitiva dovuta per il 2007 è costituita dal reddito complessivo determinato, ai fini dell'Irpef, al netto dei soli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del Testo unico delle imposte sui redditi, essendo le deduzioni per oneri di famiglia sostituite dalle detrazioni per carichi di famiglia. (riproduzione riservata)

Tommaso Padoa Schioppa

